

VOCI

COSTITUZIONALI

GIULIA SULPIZI

I partiti politici e l'uso delle nuove tecnologie: limiti o risorse per definire le politiche pubbliche?

Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale
Università Ca' Foscari Venezia
Université Sorbonne Paris Nord

14/04/2026

GIULIA SULPIZI

I partiti politici e l'uso delle nuove tecnologie: limiti o risorse per definire le politiche pubbliche?

SOMMARIO

1. Per una premessa: il ruolo dei partiti nel *policy making process* in Italia - 2. Gli strumenti operativi: l'importanza della transizione digitale - 3. I partiti politici nei rapporti con gli iscritti e con gli elettori: spazi per la consultazione - 4. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT (italiano)

I partiti politici sempre più spesso sono chiamati a fronteggiarsi con i nuovi mezzi tecnologici e digitali, al fine di innovare la propria operatività. Osservando, dunque, i loro statuti, in prospettiva sincronica e diacronica, si potrà valutare quale ampiezza o meno di partecipazione essi garantiscano ai propri iscritti e agli elettori, al fine di coinvolgerli nel *policy making process*.

ABSTRACT (inglese)

Political parties are increasingly called upon to engage with new technological and digital tools to innovate their operations. Therefore, by examining their statutes, both synchronically and diachronically, we can see how broadly they ensure participation for their members and voters, in order to engage them in the policymaking process.

PAROLE CHIAVE (italiano)

partiti, partecipazione, iscritti, elettori, *policy making process*.

PAROLE CHIAVE (inglese)

Parties, participation, parties' members, electors, policy making process.

1. Per una premessa: il ruolo dei partiti nel *policy making process* in Italia

Nel contesto ordinamentale italiano contemporaneo è importante considerare il ruolo che la cittadinanza può svolgere nell'influenzare le amministrazioni e i vertici delle istituzioni dello Stato per definire gli obiettivi e i programmi pubblici da perseguire. Ciò può avvenire, a ben vedere, grazie all'apporto di corpi "intermedi" come i partiti politici, che, mediante l'uso delle nuove tecnologie, sono oggi tra i principali attori che interloquiscono sulla scena del *policy making process*. Essi, infatti, per loro intrinseca natura, hanno il compito di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e sembrano testimoniare quest'elemento i loro rispettivi statuti.

Lo scopo, dunque, di questo lavoro è di verificare se quanto ivi previsto sia sufficiente per garantire un corretto ed efficiente circuito fiduciario-rappresentativo tra istituzioni e portatori di interessi, di qualsivoglia natura essi siano, dal momento che essi hanno il compito di presentare alle istituzioni le *demands* dei cittadini. Solo in questo modo si giungerà a comprendere il legame – da salvaguardare per un buono stato di salute del sistema italiano – tra soggetti pubblici, partiti e società civile, in un rapporto che non è unidirezionale, ma circolare, di continuo interscambio di informazioni e potere.

Certo è che ci si potrebbe interrogare se la società civile stessa, che viene ad essere coinvolta attraverso i mezzi innovativi del digitale, percepisca di essere davvero audita ed ascoltata dalle istituzioni e da chi formula le *issues* che lo Stato deve perseguire.

Oggi, quindi, la sfera pubblica ampiamente intesa risulta fortemente influenzata da soggetti "non costretti", come quelli dei *mass media* e dei *social* contemporanei, sistemi che permettono, a differenza degli spazi istituzionali veri e propri, di «percepire problemi nuovi in maniera più acuta, condurre discorsi di autochiarimento in maniera più ampia ed espressiva, articolare identità collettive e interpretazioni di bisogno in maniera più libera». Ciò si basa su un presupposto ben chiaro e di non facile concretizzazione, consistente in una base sociale realmente pluralistica, «in cui si siano effettivamente realizzati i diritti eguali della cittadinanza». Proprio quest'elemento permetterà di udire la voce di tutti in un contesto secolarizzato, in cui i "diversi" si confrontano in maniera consapevole, al fine di creare una dimensione di «"solidarietà tra estranei"»¹.

In sintesi, sarà bene esaminare cosa prevedono gli atti fondativi delle diverse forze partitiche per delineare meccanismi di raccordo tra iscritti, elettori e politici, attraverso un'apertura nelle modalità di partecipazione alla definizione degli obiettivi da perseguire e nella possibilità di ottenere informazioni sull'attività svolta dalle formazioni *ex art. 49 Cost.*

2. Gli strumenti operativi: l'importanza della transizione digitale

Proprio alla luce di quanto *supra* delineato è importante sottolineare come stiamo assistendo alla crisi della democrazia rappresentativa, condizione non solo politica, ma anche e soprattutto culturale, laddove si evidenzia una marcata distanza tra elettori e soggetti decidenti, a più livelli, in un *gap* che si cerca costantemente di colmare².

¹ Così, J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e associati, Milano, 1992, 345.

² «Any representation gap can be filled with the constant listening to people's problems, but we lack a permanent listening structure of demands from below at present, both at national and at supra-national level. (...) Since the crisis of intermediate organizations had affected political systems, demands from below are intercepted by populist "political entrepreneurs", who impose their particular "voice" on them»: così, F.

Tale allontanamento tra rappresentanti e rappresentati si riscontra in più ambiti ed è particolarmente rilevante con riferimento ai partiti, dove è necessario assicurare dei meccanismi di partecipazione alla definizione dei programmi politici e di trasparenza dell'attività svolta, proprio al fine di rivitalizzare un circuito fiduciario che leghi associazioni politiche e cittadini³.

A tali vecchi soggetti di intermediazione si aggiungono soggetti parzialmente nuovi, tra cui i partiti c.d. populistici e antisistema, accomunati spesso da due aspetti fondamentali: in primo luogo, tutti cercano, seppure con dissimili modalità, un contatto diretto con la propria "gente", con i referenti della propria offerta; in secondo luogo, essi impiegano il digitale come innovativo metodo di comunicazione e di azione.

Da qui, l'importanza dello sviluppo tecnologico, che ha innovato il mondo politico⁴ ed ha permesso di "sfidare" principi cardine cui erano informati gli antichi corpi intermedi, ovverosia i partiti, a lungo connotati da un persistente verticismo delle loro strutture e dalla professionalizzazione della rappresentanza.

Sotto questi profili, è bene notare come in Italia sia stato il Movimento 5 Stelle a costituire un vero e proprio "apripista", andando a creare degli spazi *online* di condivisione di informazioni e di dibattito, innovando il rapporto tra associazione politica e comunità di riferimento, con continuità tra aspetti privatistici – di autonomia civilistica tipica delle associazioni non riconosciute *ex art. 36 c.c.* – e pubblicistici – come rappresentanti dell'interesse nazionale⁵. In tale prospettiva, proprio la piattaforma Rousseau, di proprietà privata, diviene il *social* di riferimento del movimento in parola, trasformandosi in uno strumento di *e-democracy* fondamentale per il *decision making process* interno alla forza politica stessa, che rende possibile la partecipazione diretta e costante dei cittadini alle

DI SCIULLO, L. LO SCHIAVO, G. SALERNO, M. SERIO, *Rebuilding confidence. From the politics of distrust to a democracy of trust*, in *Rivista internazionale di Politica, Filosofia e Diritto*, vol. 3, n. 1, 2021, 13. I partiti populistici e sovranisti, dunque, hanno dato una nuova veste alla ricerca del consenso: non a caso, «*They start from the point, widely shared in public opinion, that citizens do not have either any part in the decision-making processes*»: *ivi*, 14. Proprio per queste ragioni, «*familiarity and proximity are fundamental condition for trusts*»: in tal senso, N. LUHMANN, *Trust and Power*, Wiley, New York, 1975 e *ID.*, *Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives*, in D. GAMBETTA, *Trust*, Blackwell, Oxford, 1988.

³ Sulla crisi dei partiti politici si veda E. ROSSI, *Proposte per una disciplina legislativa dei partiti politici*, in E. ROSSI, E. BALBONI, L. CAIMI, A. MATTIONI, V. ONIDA, F. PIZZOLATO, *Democrazia nei partiti*, In Dialogo, Milano, 2010, 27 ss., laddove si descrive il fenomeno in questione. I partiti, si sottolinea, non hanno perso la loro centralità, poiché continuano ad essere degli attori fondamentali nel *policy making process*, ma hanno registrato «una caduta netta della capacità di "protezione sociale" che avevano svolto nella fase precedente, ma anche la capacità di essere luoghi effettivi di elaborazione di linee politiche condivise». Similmente argomenta G. AZZARITI, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, in AA.VV., *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, Atti del XXII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Alessandria, 17-18 ottobre 2008), 223, dove si afferma in specie che, nonostante i partiti abbiano subito una crisi di legittimazione, ciò non abbia determinato una riduzione dello spazio politico e istituzionale da questi controllato, «con conseguente amplificazione del fenomeno di degrado della democrazia dei partiti»: così riporta G. MATUCCI, *Promuovere la democrazia nei partiti? Riflessioni a margine di alcune proposte di legge*, in *Federalismi*, n. 23, 2024, 181. Per quanto riguarda le *lobbies*, si ravvisa la loro importanza e la centralità della loro regolamentazione, elementi su cui si tornerà meglio *infra*.

⁴ Sul tema la letteratura è ampia. *Ex multis*, P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1, 2011; *ID.*, *La «democrazia digitale» (precauzioni per l'uso)*, in *Diritto pubblico*, n. 1, 2019; AA.VV., *Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?*, Aracne editrice, Roma, 2012; M. BETZU, *Regolare Internet*, Giappichelli, Torino, 2012; P. GERBAUDO, *The Digital Party. Political Organization and Online Democracy*, Pluto, Londra, 2018; M. CALISE, F. MUSELLA, *Il Principe digitale*, Laterza, Roma-Bari, 2019; A. D'ATENA, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era del digitale*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2019 e P. MARSOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfiorare?*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2015, spec. 57-58.

⁵ Sul punto si rinvia a A. QUARTA, *Il partito politico tra costituito e costituente. Autonomia privata e nuovi modelli organizzativi*, in G. IORIO, P. ZICCHITTO (a cura di), *Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2021, 124.

decisioni politiche, al fine di sostituire i mezzi di democrazia rappresentativa tradizionali con quelli di una “democrazia continua”, che unisce aspetti di democrazia partecipativa e diretta, commistione resa possibile da *internet*⁶.

In altre parole, il digitale è mezzo e potenzialità degli attori, istituzionali e non solo, del nostro tempo, innovando la relazione tra cittadini e partiti.

3. I partiti politici nei rapporti con gli iscritti e con gli elettori: spazi per la consultazione

Proprio per analizzare l'evoluzione delle compagini politiche, sono state individuate nel nostro Paese quattro distinte categorie di partiti nel corso della storia repubblicana. Le ultime sono di speciale rilievo ai fini di questa analisi, poiché è nella terza fase che emersero i c.d. partiti nuovi, a seguito dello scandalo di Tangentopoli. Tra questi si annoverano forze ancora rilevanti, come “Lega Nord” e “Forza Italia”. In questa congerie temporale, tra l'altro, si vanno delineando due formazioni che si presentano con l'ambizione di semplificare il sistema partitico aggregando i consensi del centro-destra e del centro-sinistra verso il “Popolo delle libertà” e il “Partito democratico”. È, poi, la quarta ed ultima fase a vedere la comparsa del “MoVimento 5 Stelle”, forza dapprima antisistema che poi si “istituzionalizza” in partito, arrivando a competere con tutti gli altri partiti dell'ordinamento⁷.

Passando, quindi, alla disamina, da un punto di vista sincronico e diacronico, dei diversi statuti dei principali partiti politici italiani a partire dagli anni '90 del secolo scorso, si potranno notare le loro principali differenze da un punto di vista prescrittivo per quanto riguarda l'apertura di tali compagini alla partecipazione degli iscritti e degli elettori⁸ al processo di definizione degli obiettivi da perseguire nell'ordinamento e delle *issues* da tutelare, al fine di delineare quali propositi salvaguardare nel *policy making process*.

Partendo dalle forze politiche di destra si può esaminare quanto previsto nell'ambito di “Forza Italia”. Nel primo statuto, del 1994, è presente un vero e proprio diritto dell'iscritto di partecipare a *referendum* interni per definire la linea politica, così come si sancisce in capo a quest'ultimo un diritto all'informazione continua. Simili previsioni sono contenute nei successivi documenti, del 2004, del 2009⁹ e, da ultimo, del 2017, laddove, in specie, si prevede che «I soci partecipano alle attività del movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari»¹⁰. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione estremamente scarna, che, in maniera sintetica, attribuisce ampie prerogative agli

⁶ *Internet* che «(...) ha al suo interno una potenzialità democratica così forte da porre il problema opposto: non già quello di garantire che la rete assicuri il dibattito democratico ma, al contrario, di assicurare che essa consenta davvero il formarsi di una opinione pubblica consapevole e informata, matura e responsabile, superando tutti i rischi di approssimazione, di superficialità, di eccesso di informazione, di circolazione di notizie o dati volontariamente o involontariamente errati»: così avverte F. PIZZETTI, *Partiti politici e nuove tecnologie*, in *Federalismi*, n. 21, 2008, 30. Su come opera concretamente grazie a Rousseau il processo decisionale del M5S si veda L. DELL'ATTI, *E-democracy e partiti populistici. Una lettura del paradigmatico caso del Movimento 5 Stelle attraverso gli artt. 49 e 67 Cost.*, in Atti della Seconda edizione del Seminario internazionale di diritto comparato “Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà” della *Rivista del Gruppo di Pisa*, fascicolo speciale n. 3, 2021, spec. 706-708.

⁷ Su tutti questi profili, in termini evolutivi, si rinvia a P. IGNAZI, *I partiti in Italia dal 1945 al 2018*, il Mulino, Bologna, 2018.

⁸ Ovverosia, i simpatizzanti non iscritti al partito.

⁹ Statuto del Popolo delle libertà, che è “erede” *de facto* di Forza Italia.

¹⁰ Art. 4 dello statuto del 2017.

aderenti alla compagine, senza però fornire molte delucidazioni su come, operativamente, esercitare tali facoltà. Certamente, l'attribuzione di un diritto alla partecipazione alla vita di FI sembra sottintendere la possibilità di influenzare, anche qualora intervengano consultazioni di stampo informale, l'attività del movimento e di rimanere aggiornati su ogni mutamento.

La stessa cosa non si può dire per quanto riguarda gli affiliati/elettori, che non possono agire in alcun modo per far sentire la propria voce, né hanno la prerogativa di essere informati primariamente rispetto all'azione del partito. Si rinviene, quindi, una certa "chiusura" con riferimento a tali soggetti, in tutte le versioni degli statuti.

Considerando, poi, gli atti della Lega, possiamo qui individuare una duplice linea di tendenza, sia quando si tratta della "Lega Nord" che della "Lega per Salvini Premier". In tutte le versioni dei rispettivi statuti si formalizza la possibilità per gli iscritti di partecipare a consultazioni di partito e il diritto a ricevere informazioni sull'attività svolta. Basti pensare che, nel documento della "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" del 2019, si sancisce che i soci ordinari militanti «(...) godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti», prescrizione rispecchiata nello statuto della "Lega per Salvini Premier" del 2018. Si aggiunge, poi, che, con riferimento ai soci sostenitori, che potremmo definire semplici simpatizzanti, essi vantano dei diritti in termini di partecipazione nell'ambito del partito, restando esclusi solamente dal diritto di elettorato attivo e passivo, che rimane prerogativa esclusiva dei soli iscritti ordinari.

Muovendo, quindi, ad "Alleanza Nazionale" e a "Fratelli d'Italia" si può, invece, individuare una "spaccatura". Per quanto riguarda, infatti, "Alleanza Nazionale", sia nel suo statuto del 1995 che del 2006, possiamo notare come sia espressamente previsto, in capo agli iscritti, un diritto alla partecipazione alla definizione della linea politica del partito, escludendo, però, che essi debbano essere tenuti in considerazione ai fini dell'informazione continua sull'attività svolta. Diversamente, se guardiamo agli statuti di "Fratelli d'Italia" del 2014 e del 2019, possiamo notare come gli iscritti abbiano entrambi i succitati diritti, esplicitati in una ben specifica dizione, laddove si prescrive che «Gli iscritti hanno (...) il diritto di:/partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;/ avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione (...)»¹¹. Appare qui centrale, si potrebbe dire, proprio il concetto di partecipazione, di contatto diretto tra il partito e i suoi associati, che debbono e sono invitati a dare il proprio contributo attivo nella definizione della vita istituzionale e "ideale" del partito di appartenenza. Altro principio basilare che si evidenzia in questa sede è il principio di trasparenza, che vuole lasciare piena apertura per l'accesso alle informazioni agli aderenti alla formazione politica.

Per quanto riguarda, poi, la condizione degli elettori, non iscritti al partito, anche qui si può individuare una dissimile tendenza con riferimento alle due forze politiche. AN, in entrambi gli statuti, esclude per costoro qualsiasi potere. D'altro canto, FDI, soprattutto nello statuto del 2019, afferma espressamente che il partito «promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali», aggiungendo poi che pure «promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua

¹¹ Art. 3 dello statuto del 2019.

rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti», «Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali», «Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini» e «Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali»¹². Da qui, si può ben comprendere l'importanza che la trasparenza e la salvaguardia della più ampia partecipazione di tutti i cittadini e della società civile assumono per FDI, veicoli per rinsaldare il legame tra popolo e partito e dare concretezza al principio rappresentativo.

Passando, poi, alle forze politiche di sinistra, si deve, dapprima, prendere in considerazione lo statuto del 1991 del "Partito democratico della sinistra", laddove si sancisce in capo agli iscritti sia un diritto di partecipare mediante *referendum* interni alla linea politica del partito¹³ sia di ottenere continue informazioni sull'attività svolta¹⁴, mentre agli elettori è preclusa solo la prima delle due forme di partecipazione succitate¹⁵.

Osservando lo statuto del 2004 di "Democrazia è libertà-La Margherita", si stabilisce un'eguale situazione in capo ad iscritti ed elettori, dove entrambi possono solo ottenere notizie sull'attività del partito.

Considerando, invece, lo statuto del 2005 di "Democratici di sinistra", si stabilisce qui un'ampia partecipazione in capo agli iscritti e agli elettori, garantendo ad entrambe le categorie la possibilità sia di partecipare alle decisioni della compagine di riferimento¹⁶ sia di ottenere informazioni di qualsivoglia genere¹⁷.

Con gli atti del 2008 e del 2015 del "Partito Democratico" e la sua carta dei valori si capovolge il precedente presupposto, rompendo con la tradizione dei partiti di massa tradizionali e sancendo il venir meno della distinzione tra iscritti e non iscritti, affermando espressamente che il PD sia «costituito da elettori ed iscritti (...) secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione»¹⁸. Si aggiunge qui che il partito «affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali», promuovendo, in ogni caso, il principio di trasparenza. Si sancisce in questa sede altresì che il PD «assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo», sistema che «per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte», incentivando anche «la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la

¹² Art. 2 dello statuto del 2019.

¹³ Art. 26.

¹⁴ Art. 5.

¹⁵ All'art. 8 si sancisce il diritto degli elettori all'informazione e continua.

¹⁶ Artt. 30 e 5 dello statuto in parola.

¹⁷ *Ivi*, artt. 4 e 5.

¹⁸ Art. 1 dello statuto del 2008, poi riprodotto in quello del 2015.

formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione».

Si chiarisce, poi, che per “iscritti/e” «si intendono le persone che (...) si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico» e per “elettori/elettrici” «le persone che (...) iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni»¹⁹.

Si specifica, inoltre, che tutti gli elettori e le elettrici del PD hanno diritto di «partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito (...), «prendere parte a Forum telematici», «votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione» e «avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito». Per quanto riguarda, invece, gli iscritti e le iscritte, si afferma che essi abbiano il diritto di «votare nei referendum riservati agli iscritti», «partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione», «avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica» ed «essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito»²⁰.

Questa nuova apertura fa venir meno il senso di appartenenza dei “fedeli” al partito, che si vedono equiparati a coloro che non svolgono attivamente alcun ruolo nella forza politica e che non vi aderiscono formalmente mediante un’iscrizione, anche se ne sostengono il programma.

Tale apertura è certamente meritoria, ma ha comportato, in termini di risultati elettorali, un decremento del consenso del PD, provocando un effetto disgregante. A fronte, quindi, di un intento positivo – volto a garantire il più ampio dibattito sugli obiettivi da perseguire anche all’esterno – si “paga” tale apertura a caro prezzo, facendo quasi venir meno quel senso di “familiarità” e di “alterità” che dovrebbero connotare la “fede” politica.

Esaminando, poi, gli statuti del 2019 e del 2023 di “+Europa” si può ravvisare un trattamento speculare e parallelo per quanto riguarda iscritti ed elettori: entrambi non hanno il diritto di essere consultati per quanto riguarda la linea politica del partito, mentre possono vantare la prerogativa di ricevere informazioni sull’attività svolta dalla compagine, tramite, ad esempio, *newsletters* periodiche e altri mezzi di comunicazione. Sembra, quindi, volersi attribuire ai due succitati soggetti uno spazio relativamente ristretto di azione, garantendo loro solo un ruolo “passivo”, di meri spettatori e testimoni dell’attività del movimento.

Per quanto riguarda, invece, “Italia Viva”, si possono individuare sottili differenze tra i due documenti, del 2019 e del 2023. Nel primo, iscritti ed elettori non hanno modo di influire, né direttamente né indirettamente, sull’attività del partito, né possono ricevere informazioni di alcun genere di default. Nel secondo, è, invece, solo previsto un diritto all’informazione continua per soci e simpatizzanti. Di nuovo, sembra che la società civile abbia un ruolo, se così si può dire, marginale in tale contesto.

Da ultimo, è bene prendere in considerazione il caso peculiare del “MoVimento 5 Stelle”, tracciando una linea evolutiva che parte dal “non-statuto” del 2009 ai veri e propri statuti, di quello che era divenuto un partito consolidato a tutti gli effetti, del 2017 e del 2022.

Nato nel 2007 a Bologna, su iniziativa di Beppe Grillo, tale formazione intendeva inizialmente occuparsi di economia e non di politica, vertendo su temi come la crescita sostenibile, le energie rinnovabili e l’impulso tecnologico. Con l’approvazione della “Carta di Firenze” nel 2009, si è

¹⁹ *Ivi*, art. 2.

²⁰ *Ibidem*.

andata proprio a consolidare, anche all'esterno, l'immagine del movimento in parola, che si presentava in chiave "oppositiva" rispetto ai partiti tradizionali fino ad allora esistenti²¹.

Qui si sono riscontrate fin da subito importanti differenze. Già nel 2009 si sanciva ampio potere in capo agli iscritti, che potevano, tramite consultazioni referendarie che avvenivano per lo più online, contribuire alla definizione dei programmi del movimento, individuando obiettivi ed *issues* da perseguire. Similmente, avevano diritto ad essere adeguatamente informati di tutta l'attività svolta, tramite comunicazioni social e non solo. Già in questa fase, è evidente, l'importanza del mezzo tecnologico, che è veicolo e strumento della compagine. Similare diritto spetta agli elettori, che però non possono attivamente concorrere a definire la linea politica dell'associazione stessa.

Tale impostazione risulta sostanzialmente confermata negli statuti del 2017 e del 2022, laddove si riscontra un'apertura totale in termini di partecipazione agli iscritti al "MoVimento", limitando, invece, le prerogative dei "simpatizzanti", ovvero degli altri elettori, nonostante si riscontri l'affermazione del principio di trasparenza, al fine di fornire a qualsiasi soggetto informazioni adeguate sulle decisioni assunte.

La peculiarità che connota tale forza politica – che presenta caratteri di assoluta novità nel panorama italiano, distinguendosi dai partiti "tradizionali" per linguaggio impiegato, obiettivi perseguiti e autodefinizione – risiede anche nell'utilizzo del digitale, tramite soprattutto la piattaforma Rousseau. Esso ha costituito un esperimento di democrazia diretta, volto a far partecipare i cittadini all'elaborazione delle leggi, mediante un rapporto di maggiore rispondenza tra eletti ed elettori. In particolare, tale *social* – privato, di proprietà della Casaleggio Associati – è risultato fondamentale per il M5S, sia per quanto riguarda le votazioni *online*, volte ad investire ogni questione, dalle candidature alla definizione degli scopi da perseguire a livello politico, sia per quanto riguarda le donazioni volontarie ed obbligatorie, che sono lì contabilizzate²². Tutto ciò premesso, è pur vero che gli iscritti sono chiamati a pronunciarsi, nell'ambito di queste consultazioni, su contenuti e proposte preconfezionati dalla classe dirigente del partito²³. A fronte, dunque, di un meccanismo partecipativo "orizzontale", di cui non si disconosce l'importanza, sussiste pure una tensione "verticale" da parte dei *leaders*, che tendono a «pilotare i flussi di consenso e le opinioni entro canali da essi stessi preimpostati»²⁴.

Si tratta, è vero, di una contraddizione dell'impianto e del sistema Rousseau, ma anche così argomentando non si può negare l'importanza, nell'ambito degli innovativi meccanismi di democrazia partecipativa, dei nuovi *social* creati dalle stesse associazioni politiche²⁵.

In via conclusiva, si può notare, alla luce della disamina fin qui effettuata, che, stanti le forti differenze prescrittive, l'esigenza comune a più formazioni partitiche sia quella di salvaguardare un contatto più o meno diretto con i cittadini, spesso anche se non aderenti alla forza politica in parola.

²¹ Tale situazione emerse già negli anni '60 del secolo scorso, dove i partiti vennero criticati perché non divergevano abbastanza tra loro: risultavano, infatti, d'accordo su troppe questioni, con una pressoché totale convergenza di opinioni e di visioni. Da qui, la critica nei confronti della politica tradizionale: così, P. IGNAZI, *Partito e democrazia*, cit., 310-312.

²² P. IGNAZI, *I partiti in Italia dal 1945 al 2018*, cit., spec. 310.

²³ Si veda M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali e nuove tecnologie: una mappa del dibattito italiano*, in *Journal of Institutional studies*, vol. 6, n. 2, 2020, 429 ss.

²⁴ D. DE LUNGO, *Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2019, 10 ss.

²⁵ V. FOGLIAME, *Democrazia partecipativa e processi deliberativi alla luce della rivoluzione digitale: la "rappresentanza connessa"*, in Atti della Seconda edizione del Seminario internazionale di diritto comparato "Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà" della *Rivista del Gruppo di Pisa*, fascicolo speciale n. 3, 2021, 730.

La partecipazione degli elettori, non a caso, rappresenta un elemento rilevante, garantendo un confronto con posizioni dissimili e dando la possibilità di addivenire ad un “ascolto” di tutte le forze sociali in gioco, che interagiscono con questi corpi intermedi, di più o meno nuovo conio, al fine di contribuire al *policy making process*.

4. Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di accennare, è sempre più presente l'esigenza di democrazia interna a formazioni e soggetti privati, proprio per salvaguardare le “cerniere” tra istituzioni e società civile. Per fornire delle risposte a tali questioni sembra necessario un intervento del legislatore.

Con riferimento, in specie, ai partiti, è bene soffermarsi sulle già formulate proposte di attuazione dell'art. 49 Cost., laddove si discorre di assicurare anche la democrazia interna alle forze partitiche e la loro trasparenza mediante una generale “legge sui partiti”²⁶, che sia utile per fornire regole minime di partecipazione per regolamentare la vita di questi mediatori fra società civile e istituzioni²⁷ senza dimenticare l'esigenza di salvaguardarne l'autonomia sul piano organizzativo e progettuale²⁸.

Non stupisce, dunque, che siano stati elaborati diversi progetti sul punto anche nel corso della XIX legislatura, in cui si può evidenziare una comune esigenza di rafforzare gli obiettivi e i meccanismi di trasparenza, al fine di individuare nuovi meccanismi per ravvivare il circuito fiduciario tra rappresentanti e rappresentati. Proprio questa volontà – ovvero sia di riconquistare un legame effettivo con i cittadini – sembra unire la sempre più marcata esigenza di “partecipazione” avvertita dalle forze partitiche che, servendosi del mezzo tecnologico e digitale, da piattaforme dedicate ai *social media*, si sono innovate, cercando di mostrarsi aperte, inclusive e pluraliste.

²⁶ La dottrina italiana contemporanea è pressoché concorde sul punto. Si vedano le relazioni rese in occasione del XXII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Alessandria, 17-18 ottobre 2008) di P. RIDOLA, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, 47 ss.; S. MERLINI, *I politici, il metodo democratico e la politica nazionale*, 103 ss.; A. BARBERA, *Relazione di sintesi*, 362 ss. e G.U. RESCIGNO, *Relazione di sintesi*, 324 ss. Oltre a loro, sottolinea l'importanza della garanzia del pluralismo interno nei partiti P. MARSOCCI, *La possibile disciplina (legislativa) dei partiti politici ed il suo collegamento con il loro finanziamento*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2017.

²⁷ Si rinvia a C. PINELLI, *Il dibattito sui partiti politici: disciplina e qualità della democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2006, 770 ss.

²⁸ Sull'importanza di salvaguardare il principio di auto-organizzazione dei partiti (stante un rispetto di un generico e ampio concetto di democraticità) si veda I. PELLIZZONE, *Organizzazione e funzioni dei partiti: quale democrazia interna?*, in *Atti del Convegno del Gruppo di Pisa “Partiti politici e dinamiche della forma di governo”*, Napoli, 14-15 giugno 2019, spec. 201.